REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8^ legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 45/CR del 31/03/09

OGGETTO: Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali – PSSTL - per il periodo 2009-2011.
Proposta per il Consiglio regionale.
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 14, comma 1.

Il Vice Presidente e Assessore regionale alle politiche dell'agricoltura e del turismo, dott. Franco MANZATO, riferisce quanto segue.

L'articolo 14 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", nell'ambito delle disposizioni generali in materia di turismo, prevede che la Regione si doti di una programmazione triennale, mediante la predisposizione, da parte della Giunta regionale, del Programma di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Ai fini della programmazione del settore turismo, e in conformità alla volontà del legislatore regionale, il Programma triennale individua:

- gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa complessive e specifiche di ogni area territoriale;
- gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento al turismo fieristico, d'affari e congressuale, al turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta, al turismo culturale e religioso, al turismo scolastico, sportivo e della terza età;
- i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Per l'elaborazione del programma 2009-2011, esclusa l'individuazione dei criteri di ripartizione dei contributi a favore dei Sistemi Turistici Locali – STL - e delle corrispondenti Strutture associate di promozione turistica, la Giunta regionale, con provvedimento deliberativo n. 2085 del 29 luglio 2008, ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET) che ha partecipato alla stesura anche del precedente Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali e al quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore.

In sintonia operativa, quindi, con le competenti strutture tecniche dell'area turismo e promozione, coordinate dal Commissario straordinario di cui alla deliberazione n. 2453 del 9 agosto 2005, e a supporto all'attività delle stesse, il documento di programmazione 2009-2011, di cui all'**allegato A)** della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, definisce una programmazione del settore turismo sia negli aspetti di promozione che, soprattutto, di strategia del comparto economico nel suo complesso.

Il Programma di Sviluppo dei sistemi turistici locali per il triennio 2009-2011 è articolato in tre parti, che prendono in esame, rispettivamente: il contesto competitivo; i prodotti/tematismi; le linee guida della programmazione regionale.

In particolare la Parte I approfondisce lo scenario economico del turismo regionale nel contesto delle attività turistiche nazionali ed internazionali analizzando la dinamica del movimento turistico, l'evoluzione dell'offerta, le tendenze della domanda per il prossimo triennio e le ipotesi di crescita ed evoluzione del turismo nello scenario di medio e lungo termine.

La Parte II affronta nello specifico quanto richiesto dal legislatore all'articolo 14 della legge regionale n. 33/2002, approfondendo lo studio, l'analisi e le tendenze di prospettiva dei segmenti turistici più tradizionali ed importanti per il Veneto: mare, montagna estiva ed invernale, Lago di Garda, Città d'arte, Parchi e Delta del Po, per ognuno dei quali il Programma definisce le problematiche specifiche, il contesto evolutivo, le dinamiche future e la SWOT Analysis.

In linea però con le strategie e le prospettive di operatività della Regione, il PSSTL affronta anche nuovi ed emergenti tematismi turistici destinati ad accrescere la loro importanza nel prossimo futuro. Trovano così spazio nel Programma l'analisi di segmenti del turismo quali il Paesaggio culturale, il benessere e la rigenerazione, lo sport, la nautica, il business e i congressi per i quali appunto viene svolta un'analisi di quelle che sono le caratteristiche del segmento, le dimensioni qualitative e quantitative dell'attività, le possibilità di sviluppo e di affermazione nel contesto nazionale ed internazionale.

Infine la Parte III sviluppa le prospettive di crescita dell'industria turistica nel contesto economico regionale e ne delinea le strategie e le politiche d'azione che saranno adottate dalla Regione per il mantenimento e la crescita evolutiva del comparto in uno scenario economico e finanziario che proprio all'inizio del periodo di programmazione pone serie difficoltà operative e di sviluppo da parte dei soggetti, in primis le imprese, che a vario titolo concorrono al dimensionamento produttivo del settore.

In questa logica, quindi, nel periodo di vigenza del PSSTL 2009-2011, si punterà a sviluppare un'azione regionale che prevede una strategia operativa fortemente orientata al miglioramento qualitativo della ricettività, all'accrescimento del livello dei servizi offerti al turista, ad una progressiva introduzione ed utilizzo della tecnologia e dei sistemi tecnologici nei rapporti fra domanda ed offerta, ad una strutturazione della promozione e comunicazione sempre più orientata alla integrazione sia all'interno del settore, sia fra i segmenti dell'attività regionale in grado di rafforzare ed identificare sempre più il "sistema turistico veneto", che si estrinseca attraverso:

- l'interprofessionalità, che consente di assemblare esperienze dei settori pubblico (Regione, province, comuni), e privato (consorzi, organizzazioni di settore, imprese) mettendo in sinergia le rispettive conoscenze, esperienze e attività;

- l'integrazione, che consente di sviluppare forme innovative e propositive di turismi connessi alla necessità di differenziare, qualificare, tipicizzare l'offerta turistica regionale rispetto ai competitor di altre regioni o stati (settore turismo, cultura, artigianato, agroalimentare, ecc.);

- l'aggregazione, che coinvolge attorno all'attività di programmazione i diversi attori della filiera e i diversi soggetti, che a vario titolo, operano per lo sviluppo economico del settore (aggregazioni di segmento, competitività delle reti, sinergie di promozione);

- l'"aggressione del mercato", che si attua mediante una nuova strategia di marca e di comunicazione nei confronti del consumatore/turista attuale e potenziale, sperimentando nuove forme di presentazione, di promozione e di valorizzazione dell'offerta turistica regionale.

L'integrazione di questi elementi consente un nuovo approccio all'attività regionale che si concretizza attraverso il rafforzamento della conoscenza del prodotto turistico veneto attuato mediante azioni costanti e durature nel tempo ed innovative nei metodi, negli strumenti, nelle modalità di informazione e di comunicazione per consolidare, in tal modo, il marchio identificativo, che rappresenta la Regione quale soggetto in grado di confermare, ed ulteriormente sviluppare, il proprio posizionamento nei mercati interno e internazionale.

Pertanto, per raggiungere questo obiettivo, la Giunta regionale non si è limitata a rafforzare la propria immagine attraverso la costante e sempre più capillare diffusione del "marchio identificativo", ma intende accompagnare l'azione stessa con una organizzazione amministrativa in grado di sviluppare un approccio integrato della promozione regionale complessivamente intesa, nella sua dimensione di filiera e, come tale, in grado di coinvolgere tutto il territorio per evidenziare la qualità del "made in Veneto", vero volano propulsore di una rinnovata immagine interna ed estera.

Anche la revisione del testo legislativo regionale di riferimento avviata con il progetto di legge della Giunta regionale n. 315 del 28 maggio 2008 relativo a "Nuova disciplina regionale in materia di turismo", contribuirà a rendere l'attività amministrativa sempre più aderente alle necessità operative, non solo in funzione della propria azione promozionale, ma anche per rispondere alle moderne esigenze del turista e a quelle connesse alla promozione commerciale, ancora affidata alle imprese turistiche riunite in Consorzi: potranno essere individuati nuovi strumenti che permetteranno al settore di competere con le sfide derivanti dall'allargamento "dell'arena competitiva" a seguito dell'ingresso di nuove mete turistiche.

In relazione a quanto previsto invece dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 33/2002 "Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie", data la specificità tecnica della tipologia, si ritiene opportuno stabilire l'individuazione dei criteri, non nell'atto di programmazione triennale, bensì nel presente provvedimento deliberativo, al fine di separare utilmente l'attività di programmazione dalla definizione tecnica degli elementi che concorrono a determinare il riparto economico delle risorse regionali previste annualmente dal bilancio regionale a favore delle strutture associate di promozione turistica.

I criteri che, con il presente provvedimento, si sottopongono all'approvazione, hanno, come presupposto, la valorizzazione complessiva dei Sistemi Turistici Locali intesi come insieme di realtà territoriali in grado di formulare e veicolare proposte-offerte di natura promo-commerciale in una logica di specificità settoriale che deve essere salvaguardata, valorizzata e sviluppata in un approccio integrato e complessivo del prodotto veneto.

Il quadro, che in questa sede si propone, trova fondamento non solo nelle valutazioni relative al triennio 2006 – 2008 e nelle attuali dinamiche del settore, ma anche, e soprattutto, dall'esame dei risultati conseguiti con la gestione annuale operata dai soggetti interessati nel triennio di riferimento. Gli indicatori proposti assumono significato e importanza sia in termini di rilevanza territoriale, e quindi di valenza turistica settoriale, che economica.

Si ritiene inoltre opportuno confermare due elementi di mediazione che garantiscano, da un lato, una quota minima da riservare ad ogni Sistema Turistico Locale già riconosciuti dalla Regione al momento della approvazione del presente Programma e di quelli che potrebbero essere eventualmente riconosciuti nel periodo di vigenza della presente programmazione, e, dall'altro, consentano alla Giunta regionale, in relazione a rilevate criticità o difficoltà operative, di intervenire in termini finanziari con l'attribuzione di ulteriori quote economiche.

Tenuto conto dei positivi risultati conseguiti nel precedente periodo di programmazione si ritiene di prevedere che il modello proposto per il triennio 2009-2011 ricalchi sostanzialmente quello del triennio precedente per la ripartizione delle risorse finanziarie attribuite ai Sistemi Turistici Locali/Strutture associate, salvo apportarvi alcune modifiche semplificative per un necessario aggiornamento.

Il modello, alla luce di tali modifiche, prevede un sistema combinato di criteri/parametri e percentuali suddivisi in tre parti:

- ✓ la prima parte, riguarda l'assegnazione di una quota fissa ad ogni Sistema Turistico Locale/Struttura Associata;

- ✓ la seconda parte, individua specifici parametri da assumere a base del calcolo percentuale per garantire una distribuzione finanziaria assegnata proporzionalmente considerati i sotto indicati criteri:
  - peso percentuale del numero dei posti letto alberghieri di ogni S.T.L., riferiti alla media dell'ultimo triennio considerato per ogni riparto;
  - peso percentuale del numero dei posti letto extralberghieri di ogni S.T.L., riferiti alla media dell'ultimo triennio considerato per ogni riparto;
  - peso percentuale delle presenze turistiche di ogni S.T.L. riferite al media dell'ultimo triennio considerato per ogni riparto;
  - rappresentatività delle Strutture associate data dal rapporto tra imprese associate e imprese esistenti sul territorio (alberghiere ed extralberghiere),

- ✓ la terza parte, in merito alla quale occorre distinguere tra elementi riferibili alla "premialità", ovvero alla effettiva capacità operativa di ogni singolo S.T.L./S.A., ed elementi nuovi che permettano un parziale riequilibrio di risorse verso azioni territoriali volte a compensare situazioni di criticità e/o supportare potenzialità di sviluppo in ciascun STL.

La terza parte, farà quindi riferimento a:

1. premialità, in riferimento alla capacità di spesa dimostrata dagli SS.TT.LL./Strutture associate nel secondo anno antecedente quello di riferimento. La quota di premialità sarà determinata sulla base del rapporto tra la spesa ammessa e rendicontata posta in relazione con la scala dei valori percentuali individuata dall'Amministrazione regionale;

2. riequilibrio di risorse a favore di aree svantaggiate ed a minor presenza turistica e azioni territoriali, tenendo conto di particolari fattori variabili nei STL, quali:
   a) criticità particolari a seguito di situazioni gravose come:
      - eventi atmosferici che hanno inciso sull'andamento turistico;
      - significativo calo di presenze dovuto a cause del tutto indipendenti dalla attività di promo - commercializzazione della Struttura associata;
      - particolari situazioni di mercato causate dalla crisi economica globale in atto;
   b) opportunità contingenti negli S.T.L. dovute a:
      - valorizzazione di potenzialità inespresse del territorio;
      - particolari eventi culturali, sportivi o celebrativi a rilevante impatto turistico;

L'ultimo parametro descritto, che permette un parziale "riequilibrio" di risorse, è nuovo; consente di bilanciare in parte le risorse assegnate ai S.T.L. con la seconda parte variabile dei criteri che premia, in termini di risorse assegnate, i S.T.L. che hanno già una forte attività turistica. I parametri compresi nella terza parte puntano ad un "riequilibrio" delle risorse assegnate, tutelando tutti i S.T.L. in caso di eventuali periodi di crisi anche economica come quella attuale e consentendo altresì la destinazione di risorse verso aree o settori con buone potenzialità di crescita non adeguatamente valorizzate.

Gli elementi progettuali che discendono dalla terza parte non potranno che essere oggetto di separata valutazione da parte della Giunta regionale che di anno in anno provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti.

Per quanto sopra esposto, con la presente deliberazione si propone l'adozione del Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali – PSSTL - per il triennio 2009-2011 nella formulazione di cui all'**allegato A)**, parte integrante, e l'approvazione del modello di ripartizione delle risorse finanziarie annualmente destinate al sostegno delle attività delle Strutture Associate di ciascun Sistema Turistico Locale nella nuova formulazione testé indicata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 per l'approvazione di competenza, prevedendo che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, fino alla approvazione del presente PSSTL e dei relativi criteri di riparto rimane vigente il Programma adottato con provvedimento del Consiglio regionale n. 65 del 15 giugno 2006.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'articolo 43 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTI la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ed in particolare l'articolo 14;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 65 del 15 giugno 2006 di approvazione del Programma Triennale di Sviluppo dei sistemi Turistici locali (PTSSTL);

la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2085 del 29 luglio 2008 di affidamento dell'incarico di elaborazione del Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali da parte del Centro Internazionale Studi sull'Economia Turistica – CISET;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 14 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, la proposta del Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali – PSSTL - per il periodo 2009-2011, nei termini, nei contenuti e nelle valutazioni statistiche e di prospettiva di mercato di cui all'**allegato A)** alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, per le motivazioni e le argomentazioni esposte nelle premesse, che il modello di ripartizione delle risorse finanziarie contenente i criteri di ripartizione delle risorse previsto dalla lettera c) dell'articolo 14 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, data la specificità tecnica della tipologia, siano individuati, non nell'atto di programmazione triennale, bensì nel presente atto amministrativo al fine di separare l'attività di programmazione dalla definizione tecnica degli elementi che determinano il riparto economico, senza, peraltro, modificare le modalità di approvazione;

3. di approvare il modello di ripartizione delle risorse finanziarie per il sostegno delle attività delle Strutture Associate di promozione turistica di ciascun Sistema Turistico Locale, contenente i criteri/parametri e le relative percentuali di calcolo di cui all'articolo 14, lettera c) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, così come sotto indicato:

Prima parte	30%	Quota fissa uguale per tutte le Strutture Associate di ciascun Sistema Turistico Locale - S.T.L. -
Seconda parte	5%	In proporzione al peso percentuale del numero dei posti letto alberghieri di ogni S.T.L., riferiti alla media dell'ultimo triennio considerato per ogni riparto
	5%	In proporzione al peso percentuale del numero dei posti letto extra-alberghieri di ogni S.T.L., riferiti al media dell'ultimo triennio considerato per ogni riparto
	25%	In proporzione al peso percentuale delle presenze turistiche di ogni S.T.L. riferite al media dell'ultimo triennio considerato per ogni riparto
	10%	In proporzione alla rappresentatività delle Strutture associate data dal rapporto tra imprese associate e imprese esistenti sul territorio (alberghiere ed extra-alberghiere)
Terza parte	10%	Percentuale di "premialità" graduata in relazione alla capacità di spesa dimostrata dalle Strutture associate/S.T.L. nel secondo anno antecedente quello di riferimento. La quota di premialità sarà accordata, in relazione della spesa ammessa e rendicontata, secondo le seguenti modalità: => 95%: 25%; => 85%: 10%.
	15%	Riequilibrio di risorse per azioni territoriali a favore di aree svantaggiate ed a minor presenza turistica, tenendo conto dei seguenti fattori: 1) criticità riscontrate in ogni S.T.L. a seguito di situazioni gravose quali: - eventi atmosferici che hanno inciso sull'andamento turistico; - significativo calo di presenze dovuto a cause del tutto indipendenti dalla politica promo-commerciale della Struttura associata; - particolari situazioni di mercato dovute alla crisi economica globale in atto; 2) opportunità contingenti nei S.T.L. dovute a: - valorizzazione di particolari potenzialità inespresse del territorio; - particolari eventi culturali, sportivi o celebrativi a rilevante impatto turistico.

4. di stabilire che i parametri di riparto di cui al presente provvedimento hanno efficacia sulle risorse destinate al sostengo delle attività delle Strutture Associate dell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del presente Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali 2009-2011 e rimangono validi fino ad approvazione del successivo PSSTL;

5. di incaricare la Direzione per le Attività istituzionali della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione di competenza prevista dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan